

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1336

Vol. 1970/0201

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1336 def.

Bruxelles, il 26 novembre 1970

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcune frutta, originarie della Turchia e provenienti da questo paese (Allegato A)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi e non lavorati e cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari della Turchia e provenienti da questo paese (Allegato B)

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili, originari della Turchia e in provenienza da questo paese (Allegato C)

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 1 paragrafo 3 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo di Ankara, che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, le disposizioni di tale Protocollo rimarranno applicabili fino all'entrata in vigore del Protocollo addizionale relativo alle condizioni, alle modalità e ai ritmi di attuazione della fase transitoria prevista dall'articolo 4 dell'Accordo e al più tardi fino alla fine del decimo anno.

L'entrata in vigore di detto Protocollo addizionale può essere prevista soltanto per una data successiva al 1° gennaio 1971 sicché per il 1971 conviene ancora aprire i vari contingenti tariffari comunitari previsti o dall'articolo 3 del Protocollo n. 1, o dall'articolo 5, paragrafo 1 della decisione del Consiglio d'Associazione n. 1/67, del 1° dicembre 1967, relativa all'applicazione dell'articolo 6 del medesimo Protocollo. I volumi di tali contingenti tariffari comunitari sono stati fissati dall'articolo 2 del Protocollo n. 1, modificato dalla decisione del Consiglio d'Associazione n. 1/66, del 23 novembre 1966, o dall'articolo 5, paragrafo 1 della suddetta decisione n. 1/67 del Consiglio d'Associazione.

I contingenti sono i seguenti :

Numero della T.D.C.	Designazione delle merci	Volume contingentale
ex 08.03 B	Fichi secchi, presentati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 15 chilogrammi	18.900 tonnellate
08.04 B I	Uve secche, presentate in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 15 kg	38.570 tonnellate
ex 08.05 F	Nociole, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	18.700 tonnellate
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco	17.615 tonnellate
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	75 tonnellate
55.09	Altri tessuti di cotone	105 tonnellate

.../...

60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata	30 tonnellate
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tendine ed altri manufatti per l'arredamento	30 tonnellate

2. Il dazio contingentale per le uve secche e i tabacchi greggi, deve essere pari a quello applicato alle importazioni dei medesimi prodotti nel quadro dell'Accordo d'Associazione con la Grecia, vale a dire, attualmente, nullo.

Ai sensi dell'articolo 2 del succitato Protocollo n. 1, la Comunità ha applicato per i fichi secchi un dazio contingentale del 4,7 % nel quadro dei contingenti tariffari aperti per il secondo semestre del 1968 e per gli anni 1969 e 1970. Per il 1971 si propone lo stesso dazio.

Il dazio contingentale fissato dal suindicato Protocollo n. 1 per le nocciole è del 2,5 %.

Per quanto riguarda i dazi contingentali da prevedere per i 4 prodotti tessili, essi devono essere pari alla metà del dazio della T.D.C. in vigore per ciascuno di tali prodotti alla data dell'importazione.

3. Poiché, per quanto concerne i prodotti di cui sopra, le preferenze tariffarie previste nel Protocollo addizionale saranno più favorevoli o almeno pari a quelle riportate nel Protocollo n. 1 e nelle ~~proposte~~ e nel ~~progetto di regolamenti~~ uniti in allegato, sembra che nulla osti all'apertura dei contingenti tariffari comunitari di cui trattasi per l'intero 1971 e per la totalità dei volumi contingentali precisati nel precedente punto 1. Qualora le disposizioni del Protocollo addizionale entrassero effettivamente in vigore nel corso dell'anno considerato, i regolamenti relativi all'apertura di tali contingenti tariffari non sarebbero più applicabili o sarebbero sostituiti da altri regolamenti che prevedono preferenze più favorevoli.

.../...

4. I contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti tessili risultano dalla decisione del Consiglio d'Associazione n. 1/67. Di conseguenza, conformemente alle soluzioni già applicate per le uve secche e gli agrumi (Gazzetta Ufficiale del 12.12.1967, n. 301 p. 301/3) e per certi pesci e crostacei, per i vini di qualità, per certi tessuti e generi di abbigliamento e per i tappeti fatti a mano (Gazzetta Ufficiale del 12.12.1967, n. 301, p. 301/11), sembra che la base giuridica dell'atto comunitario relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di questi contingenti - che consiste nel dare applicazione alla succitata decisione - debba essere istituita dalle disposizioni dell'accordo interno. Per questo motivo, a differenza degli altri regolamenti relativi ai prodotti che interessano la Turchia, il progetto di regolamento relativo ai prodotti tessili di cui trattasi si riferisce non all'articolo 113 del Trattato ma al suddetto accordo interno.
5. Per quanto concerne le modalità di gestione di tutti questi contingenti, si propone di ripartire inizialmente tra gli Stati membri una parte rilevante dei volumi contingentali. Il resto costituirà ogni volta una parte della riserva nella quale saranno riversate le quote iniziali che risulteranno troppo elevate e sulla quale gli Stati membri che avranno ancora ulteriori fabbisogni preleveranno quote complementari. Tali modalità di gestione sono state d'altronde già adottate nel 1968, in sede di "comunitarizzazione", dei contingenti tariffari considerati ; per quanto riguarda i prodotti tessili, la loro adozione era ancora più giustificata dal fatto che l'esportazione dalla Turchia verso la Comunità di tali prodotti era in genere scarsa o nulla. Questa considerazione è tuttora valida, nel senso che i dati degli ultimi anni relativi a questi prodotti non permettono ancora di avere un'idea sufficientemente esatta sull'evoluzione delle correnti commerciali che si formeranno, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari in questione, tra la Turchia e gli Stati membri. Questo è del resto uno dei motivi per cui le chiavi di ripartizione iniziale dell'insieme di tali contingenti rimangono immutate rispetto al 1970.

.../...

Le altre modalità di gestione adottate nel 1970 per questi contingenti - tenendo conto del carattere stagionale delle importazioni di taluni di questi prodotti per la fissazione della percentuale di riserva, del livello dei diritti prelievo e della soglia di riversamenti - si sono rivelate soddisfacenti. Per il 1971 è previsto il loro rinnovo.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcune frutta, originarie della Turchia e provenienti da questo paese.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del Protocollo n. 1 (protocollo provvisorio) allegato all'accordo di Ankara prevede che le disposizioni di detto protocollo siano applicabili fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale riguardante le condizioni, le modalità ed i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo, e al più tardi fino alla fine del decimo anno ; che detto protocollo addizionale entrerà in vigore soltanto dopo il 1° gennaio 1971 ; che l'articolo 3 del protocollo provvisorio prevede che a partire dalla data del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2 di detto protocollo, la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari equivalenti alla somma dei contingenti tariffari nazionali aperti a tale data ; che per detti prodotti è ormai attuato il ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri alla tariffa doganale comune e che occorre quindi aprire per il 1971 contingenti tariffari comunitari, in particolare per i fichi secchi, presentati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 15 kg, della voce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, per le uve secche, presentate in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 15 kg, della voce 08.04 B I della tariffa doganale comune, e per le nocciole fresche o secche, anche

.../...

sgusciate o decorticate, della voce ex 08.05 F della tariffa doganale comune, originari della Turchia ed in provenienza da questo paese ;

considerando che il volume dei contingenti tariffari comunitari da aprire è stato fissato dall'articolo 2 del protocollo provvisorio e modificato dalla decisione del Consiglio d'Associazione n. 1/66 del 23 novembre 1966 ; che per il 1971 detti volumi contingentali sono fissati in 18.900 tonnellate per i fichi secchi, 38.570 tonnellate per le uve secche e 18.700 tonnellate per le nocciole ;

considerando che, per quanto riguarda i dazi contingentali, l'articolo 2 del protocollo provvisorio prevede che, per i fichi secchi, al momento del ravvicinamento finale dei dazi nazionali alla tariffa doganale comune, la Comunità deve conservare alla Turchia vantaggi commerciali equivalenti a quelli che le erano assicurati dai vari Stati membri prima dell'applicazione della tariffa doganale comune ; che per tali considerazioni, sembra più opportuno un dazio del 4,7 % ; che per le uve secche gli Stati membri devono applicare, nei confronti della Turchia, un dazio doganale pari a quello da essi applicato alle importazioni di detto prodotto nell'ambito dell'accordo di associazione, firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961 ; che, nell'ambito di tale accordo, il dazio doganale applicabile dalla Comunità a tale prodotto è stato soppresso il 1° luglio 1968 ; che infine per le nocciole il dazio contingentale è fissato dal suddetto Protocollo ;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori della Comunità in particolare un accesso uguale e continuo ai predetti contingenti e l'applicazione ininterrotta dei tassi per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione di detti contingenti, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti riguardo ai principi innanzi enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in

.../...

- 3 -

provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il 1971 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari della Turchia ed in provenienza da questo paese, indipendentemente dal sistema di presentazione per quanto riguarda i fichi e le uve secche, alle percentuali indicate nella tabella seguente ; che in base alle importazioni effettuate nei primi mesi del 1970 ed imputate sui contingenti comunitari aperti per tali prodotti, le percentuali suddette ammonterebbero, per il 1970, ai livelli qui appresso specificati ; che tuttavia è da tener presente che le importazioni nella Comunità sono effettuate soprattutto negli ultimi mesi dell'anno civile e che di conseguenza queste ultime percentuali potrebbero non essere sufficientemente rappresentative per l'intero anno considerato ;

	1967	1968	1969	Percentuale media reale (anni dal 1967 al 1969)	1970
Fichi secchi					
Germania	32,88	29,09	33,31	31,80	24,08
Francia	53,22	54,30	51,86	53,11	66,62
Italia	5,18	8,36	7,26	6,91	7,50
Paesi Bassi	1,77	1,75	1,64	1,72	0,64
U.E.B.L.	6,95	6,50	5,93	6,46	1,16
Uve secche					
Germania	19,73	19,62	21,53	20,30	22,82
Francia	6,97	5,71	5,12	5,89	3,62
Italia	25,37	30,60	22,17	26,15	17,14
Paesi Bassi	34,44	34,15	37,91	35,52	41,90
U.E.B.L.	13,49	9,92	13,27	12,14	14,51
Nocciole					
Germania	73,21	76,80	70,43	73,15	65,25
Francia	10,17	11,99	10,71	10,91	14,08
Italia	5,02	2,05	8,29	5,45	10,38
Paesi Bassi	6,74	5,14	6,47	6,17	5,83
U.E.B.L.	4,86	4,02	4,10	4,32	4,46

.../...

considerando che, tenendo conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati dei tre prodotti suddetti nel 1971 ed in particolare delle previsioni effettuate dagli Stati membri, la ripartizione iniziale del volume dei contingenti può corrispondere approssimativamente alle seguenti percentuali :

	Fichi secchi	Uve secche	Nocciole
Germania	32	19	78
Francia	53	8	9,7
Italia	6	25	0,3
Paesi Bassi	2	35	7
U.E.B.L.	7	13	5

considerando che, per tener conto dell'eventuali variazioni nelle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere in due parti il volume di ciascun contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo, con la seconda parte, una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie e tenendo conto dell'opportunità di costituire una riserva soddisfacente, potrebbe corrispondere al 75 % circa dei volumi contingentali ; che su tale base le prime parti ammontano a 14.175 tonnellate per i fichi secchi, 28.930 tonnellate per le uve secche e 14.685 tonnellate per le nocciole, mentre le seconde parti, di 4.725 tonnellate per i fichi secchi, 9.640 tonnellate per le uve secche e 4.015 tonnellate per le nocciole, costituiscono le riserve relative a ciascuno di questi prodotti ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una

.../...

- 5 -

delle sue quote iniziali, effettui il prelievo di una quota complementare dalla corrispondente riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che ciascuna riserva lo consenta ; che ciascuna quota iniziale complementare deve essere valida sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter seguire lo stato di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di una delle quote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di un contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che tenendo conto del carattere stagionale delle importazioni, pare opportuno fissare la "soglia di riversamento" nel 40 % della quota iniziale ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux - in termini abbreviati Benelux - e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti in appresso indicati, originari della Turchia e in provenienza da questo paese, sono sospesi ai livelli e nei limiti indicati per ciascuno di essi :

.../...

- 6 -

- ex 08.03 B Fichi secchi, presentati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 15 kg : 18.900 tonnellate, al dazio del 4,7 %,
- 08.04 B I Uve secche, presentate in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 15 kg : 38.570 tonnellate, in esenzione da dazio,
- ex 08.05 F Nocciole, fresche o secche, anche sghusciate o decorticate : 18.700 tonnellate, al dazio del 2,5 %.

Articolo 2

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.
2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971, ammontano per ciascuno Stato membro ai seguenti quantitativi :

- in tonnellate -

	Numero della tariffa doganale comune		
	ex 08.03 B	08.04 B I	ex 08.05 F
Germania	4.536	5.500	11.500
Benelux	1.292	13.761	1.735
Francia	7.512	2.315	1.400
Italia	835	7.354	50
Totale	14.175	28.930	14.685

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 4.725 tonnellate, 9.640 tonnellate e 4.015 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella

.../...

- 7 -

corrispondente riserva, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 20 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stesso lo permetta.
3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dello articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1971.

.../...

- 8 -

Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 ottobre 1971, non abbia esaurito una delle proprie quote iniziali, riversa nella riserva, entro il 31 ottobre 1971, la frazione non utilizzata di tale quote al di là del 40 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata. Gli Stati comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1971, il totale delle importazioni della frutta in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1971 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonchè eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello Stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 10 novembre 1971, dello stato di ciascuna riserva dopo i riversamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserva sia limitato al residuo disponibile e, tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

.../...

- 9 -

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.
3. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote a loro assegnate.
4. Lo stato di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nei modi indicati al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari della Turchia e provenienti da questo paese.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del Protocollo n. 1 (protocollo provvisorio) allegato all'accordo di Ankara prevede che le disposizioni di detto protocollo siano applicabili fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale riguardante le condizioni, le modalità e i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo, e al più tardi fino alla fine del decimo anno ; che detto protocollo addizionale entrerà in vigore soltanto dopo il 1° gennaio 1971 ; che l'articolo 3 del protocollo provvisorio prevede che a partire dalla data del ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri della Comunità alla tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'articolo 2 di detto protocollo, la Comunità aprirà ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari equivalenti alla somma dei contingenti tariffari nazionali aperti a tale data ; che per detti prodotti è ormai attuato il ravvicinamento finale dei dazi nazionali degli Stati membri alla tariffa doganale comune e che occorre quindi aprire per il 1971 un contingente tariffario comunitario per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco della voce 24.01 della tariffa doganale comune, originari della Turchia e in provenienza da questo paese ;

.../...

- 2 -

considerando che il volume del contingente tariffario comunitario da aprire è stato fissato dall'articolo 2 del protocollo provvisorio e modificato dalla decisione del Consiglio d'Associazione n. 1/66 del 23 novembre 1966 ; che per il 1971 detto volume contingentale ammonta a 17.615 tonnellate ;

considerando che in virtù dell'articolo 2, lettera a) del protocollo provvisorio, il dazio contingentale è uguale a quello applicabile alle importazioni nella Comunità degli stessi prodotti nel quadro dell'Accordo d'Associazione firmato dalla Comunità il 9 luglio 1961 ; che, in applicazione del protocollo n. 15, allegato a detto accordo, i dazi doganali per tali importazioni sono aboliti dal 1° gennaio 1968 ;

considerando che è occorre garantire a tutti gli importatori della Comunità in particolare l'accesso uguale e continuo al predetto contingente e l'applicazione, ininterrotta, del tasso per esso previsto a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione di detto contingente, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria del suddetto contingente riguardo ai principi innanzi enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il 1971 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari della Turchia e provenienti da questo paese, alle percentuali indicate nella tabella seguente ; che in base alle importazioni effettuate nei primi mesi del 1970 e imputate sui contingenti comunitari aperti per tali prodotti, le percentuali suddette ammonterebbero per il 1970, ai livelli appresso specificati ; che

.../...

- 3 -

tuttavia occorre tener presente che le importazioni di tabacchi greggi e di cascami di tabacco nella maggior parte degli Stati membri sono effettuate soprattutto negli ultimi mesi dell'anno civile e che pertanto queste ultime percentuali potrebbero non essere sufficientemente rappresentative per l'intero anno considerato :

	1967	1968	1969	Percentuale media reale (anni dal 1967 al 1969)	1970
Germania	66,80	71,66	60,63	66,41	51,00
Francia	8,51	9,22	10,66	9,44	16,25
Italia	10,14	1,56	9,99	7,26	15,25
Paesi Bassi	4,82	4,56	7,09	5,47	7,02
U.E.B.L.	9,73	13,00	11,63	11,42	10,48

considerando che, tenendo conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti suddetti nell'anno contingente e in particolare delle previsioni effettuate dagli Stati membri, la ripartizione iniziale del volume del contingente può corrispondere approssimativamente alle seguenti percentuali :

Germania	71,4
Francia	7,5
Italia	6,2
Paesi Bassi	4,5
U.E.B.L.	10,4

considerando che, per tener conto delle eventuali variazioni nelle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere in due parti il volume del contingente di 17.615 tonnellate, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori

.../...

- 4 -

di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario a un livello relativamente alto che, nella fattispecie e tenendo conto dell'opportunità di costituire una riserva soddisfacente, potrebbe corrispondere all'85 % circa del volume contingentale ; che su tale base la prima parte ammonta a 15.400 tonnellate, mentre la seconda parte, di 2.215 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consenta ; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale fra l'altro deve poter seguire lo stato di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante della quota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversare una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ; che, tenendo conto del carattere stagionale delle importazioni, pare opportuno fissare la "soglia di riversamento" nel 40 % della quota iniziale ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux - in termini abbreviati Benelux - e che quindi, nella ripartizione del contingente tariffario in questione, ogni operazione relativa alla gestione della quota assegnata a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1971, i dazi della T.D.C. per i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacco, della voce tariffaria 24.01, originari della Turchia ed in provenienza da questo paese, sono integralmente sospesi nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 17.615 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 15.400 tonnellate è ripartita fra gli Stati membri ; le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971, ammontano per ciascuno Stato membro ai seguenti quantitativi :

Germania	11.000 tonnellate
Benelux	2.300 tonnellate
Francia	1.150 tonnellate
Italia	950 tonnellate
Totale	15.400 tonnellate

2. La seconda parte, di 2.215 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 20 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, semprechè la consistenza della riserva lo permetta.

.../...

- 6 -

2. Se, una volta esaurita la quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, una volta esaurita la seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1971.

Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 ottobre 1971 non abbia esaurito la propria quota iniziale, riversa nella riserva, entro il 31 ottobre 1971, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 40 % dell'importo iniziale. Esso può riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre 1971, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1971 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva.

.../...

- 7 -

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 10 novembre 1970, dello stato della riserva dopo in versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingentetariffario comunitario.
2. Gli Stati membro procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.
3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione aventi sede nel loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.
4. Lo stato di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nei modi indicati al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

.../...

- 8 -

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente

Progetto di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili, originari della Turchia e in provenienza da questo paese.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

visto l'accordo relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione della Commissione,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo n. 1 (protocollo provvisorio) allegato all'accordo di Ankara prevede che le disposizioni di detto protocollo siano applicabili fino all'entrata in vigore del protocollo addizionale riguardante le condizioni, le modalità e i ritmi di attuazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo, e al più tardi fino alla fine del decimo anno ; che detto protocollo addizionale entrerà in vigore soltanto dopo il 1° gennaio 1970 ; che l'articolo 5, paragrafo 1 della decisione del Consiglio d'Associazione n. 1/67 del 1° dicembre 1967, relativa all'applicazione dell'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'accordo di Ankara, prevede che la Comunità apra ogni anno a favore della Turchia contingenti tariffari comunitari, a dazi pari alla metà dei dazi della tariffa doganale comune in vigore alla data dell'importazione, per un volume di 75 tonnellate per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna della voce tariffaria 55.08, di 105 tonnellate per gli altri tessuti di cotone della voce tariffaria 55.09, di

.../...

- 2 -

30 tonnellate per gli indumenti esterni, accessori e abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica nè gommata della voce tariffaria 60.05, e di 30 tonnellate per la biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, le tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento della voce tariffaria 62.02 ; che occorre quindi aprire per il 1971 i contingenti tariffari in questione ;

considerando che è opportuno garantire a tutti gli importatori della Comunità in particolare un accesso uguale e continuo ai predetti contingenti e l'applicazione, ininterrotta, dei tassi per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione di detti contingenti, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti in base ai principi innanzi enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il 1971 ; che, se dall'esame dei dati statistici relativi alle importazioni dei prodotti tessili considerati in provenienza dalla Turchia risulta un fabbisogno generalmente esiguo nella maggioranza degli Stati membri, occorre tuttavia prevedere la copertura dell'eventuale fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri, per salvaguardare il carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione ;

considerando che per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna, le importazioni nella Comunità dalla Turchia sono state nulle dal 1965 ; che per la biancheria da letto, da tavola, ecc., la situazione è identica salvo che per la Germania, che nel 1966 ha importato 6 tonnellate di detti prodotti ; che per gli altri tessuti di cotone e gli indumenti esterni, negli ultimi tre anni per i quali

.../...

- 3 -

sono disponibili dati statistici completi, le corrispondenti importazioni dei singoli Stati membri dalla Turchia hanno avuto l'andamento in appresso indicato ; che in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei prodotti in questione effettuate nel primo semestre del 1970, tali importazioni ammonterebbero, per il 1970, ai livelli appresso specificati ; che da tali dati risulta che le importazioni dei prodotti in questione sono scarse ed irregolari e che di conseguenza non risulterebbe significativo il calcolo delle percentuali da esse rappresentate rispetto alle importazioni nella Comunità degli stesso prodotti in provenienza dalla Turchia :

- in tonnellate -

	1967	1968	1969	1970
Altri tessuti di cotone (voce 55.09) :				
Germania	386	397	491	446
Francia	37	607	820	390
Italia	-	-	89	230
Paesi Bassi	-	10	-	78
U.E.B.L.	-	-	1	-
Indumenti esterni (voce 60.05) :				
Germania	18	5	5	2
Francia	-	-	-	-
Italia	-	-	-	-
Paesi Bassi	1	1	-	-
U.E.B.L.	-	-	-	-

considerando che è difficile valutare le importazioni nei singoli Stati membri nel 1971, date le notevoli variazioni avvenute negli anni precedenti ; che, tenendo conto di questi elementi sembra opportuno, per la ripartizione dei volumi contingentali per il 1971, attenersi alla stessa proporzione applicata

.../...

- 4 -

per l'apertura degli stessi contingenti tariffari comunitari per il secondo semestre del 1968 e per gli anni 1969 e 1970 ;

considerando che, per tener conto dell'incertezza dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti comunitari a un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % dei volumi contingentali ; che su tale base le prime parti ammontano a 60 tonnellate per i tessuti di cotone ricci del tipo spugna, a 84 tonnellate per gli altri tessuti di cotone, a 24 tonnellate per gli indumenti esterni, ecc., e a 24 tonnellate per la biancheria da letto, da tavola, ecc., mentre le seconde parti, rispettivamente di 15 tonnellate, 21 tonnellate, 6 tonnellate e 6 tonnellate per ciascuno di detti prodotti, costituiscono le riserve ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle proprie quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla corrispondente riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuno delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che ciascuna riserva lo consenta ; che ciascuna quota iniziale e complementare deve essere valida sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale fra l'altro deve poter seguire lo stato di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri ;

.../...

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una cospicua rimanenza di una delle aliquote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di un contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux - in termini abbreviati Benelux - e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I contingenti tariffari comunitari in appresso indicati sono aperti per il periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971, per l'importazione dei seguenti prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo paese :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume contingentale in tonnellate
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	75
55.09	Altri tessuti di cotone	105
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento e altri manufatti, a maglia non elastica né gommata	30
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine, e altri manufatti per l'arredamento	30

2. I dazi doganali applicabili nell'ambito di detti contingenti sono pari alla metà dei dazi della tariffa doganale comune applicabili al momento dell'importazione.

.../...

- 6 -

Articolo 2

1. I contingenti fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.
2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri ; le quote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1971, ammontano per ciascuno Stato membro ai seguenti quantitativi :

- in tonnellate -

	Numero della tariffa doganale comune			
	55.08	55.09	60.05	62.02
Germania	21	29	8	8
Benelux	6	8	1,6	1,6
Francia	13	29	7,2	7,2
Italia	20	18	7,2	7,2
T o t a l e	60	84	24,-	24,-

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 15 tonnellate, 21 tonnellate, 6 tonnellate e 6 tonnellate costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 20 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

.../...

- 7 -

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra della quota iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, seconda le disposizioni del paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino all'esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Detto Stato membro informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1971.

Articolo 5

Lo Stato membro che alla data del 15 settembre 1971, non abbia esaurito una delle proprie quote iniziali, riversa nella riserva, entro il 10 ottobre 1971, la frazione non utilizzata di tale quota al di là del 20 % dell'importo iniziale. Esso può versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1971, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1971 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali versate nelle singole riserve.

.../...

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1970, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari, da essi prelevate a norma dell'articolo 3, renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.
2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo.
3. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione aventi sede nel loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.
4. Lo stato di utilizzazione delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate nei modi indicati al paragrafo 2.

.../...

- 9 -

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni degli articoli che precedono.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente